




STATUTO

FONDAZIONE CARITRO





STATUTO
FONDAZIONE CARITRO

Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

Deliberato dal Comitato di Indirizzo

il 21 aprile e il 21 giugno 2016

Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

con nota prot. DT 68074 del 21.07.2016

ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, lett. c)

del D.Lgs n. 153/99



Le definizioni utilizzate nel presente statuto corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive modificazioni.

Tutto ciò premesso

Art. 1 | **NATURA GIURIDICA**

1. La "Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto" denominata anche Fondazione CaRiTRO - di seguito chiamata anche "Fondazione" - è persona giuridica privata senza fine di lucro ed é dotata di piena autonomia statutaria e gestionale ai sensi dell'articolo 2, 1° comma, del D.Lgs. 153/99. Trae origine dalle Casse di Risparmio di Rovereto (fondata nel 1841 dal Comune di Rovereto) e di Trento (fondata nel 1855 dal Monte Santo e dal Comune di Trento) che si fusero per formare un unico istituto creditizio con Regio Decreto 17 agosto 1934 n. 1538, nonché dal Monte di Credito su Pegno di Rovereto (fondato dal Comune di Rovereto nell'anno 1541 sotto la denominazione di "Monte di Pietà") incorporato nella Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Trentino-Alto Adige del 2 marzo 1987 n. 92/A.
2. L'Ente costituisce la continuità istituzionale della persona giuridica originata dalla applicazione della Legge 30 luglio 1990 n.218 e dal Decreto Legislativo 20 novembre 1990 n.356, giusto Decreto del Ministro del Tesoro del 13 febbraio 1992.
3. La Fondazione è disciplinata dalla Legge nr. 461 del 23 dicembre 1998 e dal Decreto Legislativo 153 del 17 maggio 1999. Le disposizioni dello statuto tengono conto della Carta delle Fondazioni nonché del Protocollo d'intesa sottoscritto tra ACRI e MEF in data 22 aprile 2015, al quale la Fondazione ha aderito.



Art. 2 | SCOPI E MODI DI AZIONE

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.
2. La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 153/1999, considera rilevanti i seguenti settori, nei quali opera in via prevalente:
 - a. Ricerca scientifica e tecnologica
 - b. Educazione, istruzione e formazione
 - c. Arte, attività e beni culturali
 - d. Volontariato, filantropia e beneficenza.In aggiunta a questi, la Fondazione può operare in altri settori ammessi, scelti tra quelli indicati nel D.Lgs. 153/1999.
3. La Fondazione si ispirerà ad una equilibrata destinazione delle proprie risorse riservando particolare attenzione ai settori a maggiore rilevanza sociale.
4. La Fondazione opera attraverso la definizione di programmi e progetti di intervento, ispirati a criteri di programmazione pluriennale, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati. Essa può operare in ambito locale, nazionale o internazionale, preferibilmente attraverso istituzioni aventi sede nell'ambito della provincia di Trento.
5. Il Comitato di Indirizzo della Fondazione emana uno o più regolamenti volti a disciplinare le modalità di erogazione ed in particolare: l'individuazione e la selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dal presente statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
6. La Fondazione si doterà di idonei strumenti diretti a valutare con regolarità l'efficacia e l'efficienza dei propri interventi e la tutela degli interessi contemplati dallo statuto. Il Comitato di Indirizzo istituirà procedure adeguate allo scopo.



Art. 3 | FACOLTÀ OPERATIVE NELLA GESTIONE

1. La Fondazione, nei limiti di legge o di statuto, e salvo quanto disposto dal successivo comma, può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nonché gestire imprese direttamente strumentali necessarie od opportune per il conseguimento dei propri scopi statutari. Essa non può esercitare funzioni creditizie e qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, e successive modificazioni.
2. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153, solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali di cui al comma precedente.
3. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in alcuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il cinque per cento del patrimonio netto.
4. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153. Nella nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.
5. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio in operazioni dove si ritiene ragionevolmente che non siano presenti rischi di perdite patrimoniali oppure con finalità di copertura, ossia con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato. Un'operazione è considerata "di copertura" quando: a) vi sia l'intento della Fondazione di porre in essere tale "copertura"; b) sia elevata la correlazione



tra le caratteristiche tecnico-finanziarie delle attività/ passività coperte e quelle del contratto "di copertura"; c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.

6. Quanto previsto dal comma 5 non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese della UE. La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia l'8 maggio 2012 e dovrà indicare:
 - a. un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;
 - b. un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di rendimento;
 - c. un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.
7. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato dal regolamento sulla gestione del patrimonio.
8. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

Art. 4 | SEDE E DURATA

1. La Fondazione ha sede legale in Trento, in Via Calepina n. 1. È facoltà del Comitato di Indirizzo stabilire una o più sedi amministrative.
2. La Fondazione ha durata illimitata.



Art. 5 | PATRIMONIO

1. Costituiscono patrimonio della Fondazione tutti i beni materiali ed immateriali di proprietà della medesima.
2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.
3. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dal Comitato di Indirizzo, sentito il Consiglio di Gestione, definito in coerenza con i seguenti principi:
 - a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 - b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio;
 - d. diversificazione del rischio degli investimenti, in particolare operando affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio valutato al fair value.

Ai fini del computo del limite previsto alla lettera d) si tiene conto che:

- il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi;
- in caso di superamento della soglia massima di esposizione dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole. In questo caso, la Fondazione predispone un piano di rientro dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di



Vigilanza;

- nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

Il Comitato di Indirizzo verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e le conseguenti misure correttive adottate dal Consiglio di Gestione.

4. Il patrimonio si incrementa con:

- a. gli accantonamenti al fondo di riserva obbligatorio di cui al successivo articolo 6 comma 1;
- b. le riserve e gli accantonamenti facoltativi deliberati dal Comitato di Indirizzo, preventivamente sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza, per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio e di politica degli investimenti della Fondazione secondo principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio della tutela degli interessi contemplati dallo Statuto;
- c. le riserve e gli accantonamenti previsti dall'Autorità di Vigilanza;
- d. gli introiti derivanti da atti di liberalità e da devoluzioni testamentarie per volontà del donante o del testatore;
- e. il reinvestimento del reddito.

5. La Fondazione potrà investire in società non quotate sui mercati mobiliari regolamentati in misura complessivamente non superiore al trenta per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, con la eccezione degli enti e società aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali di cui al precedente art. 3, comma 2, fermi restando i limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 153/99 in materia di partecipazioni di controllo. E' facoltà del Comitato di Indirizzo, su espressa richiesta del Consiglio di Gestione, concedere deroghe al limite massimo consentito per gli investimenti in società non quotate sui mercati mobiliari regolamentati.

6. La Fondazione potrà altresì investire le proprie risorse disponibili in attività



che non producono redditi nel caso in cui i relativi investimenti costituiscano perseguimento e realizzazione degli scopi statutari. Tali investimenti sono effettuati in attuazione dell'articolo 7 comma 3 bis secondo periodo del D.Lgs. 153/1999 e dovranno essere compatibili con la necessità di mantenere il valore del patrimonio nel tempo e di conseguire per il patrimonio nel suo complesso una redditività adeguata.

In ogni caso, detti investimenti non potranno superare la quota del dieci per cento del patrimonio netto quale risultante dall'ultimo consuntivo approvato.

7. La Fondazione può affidare la gestione patrimoniale a soggetti esterni abilitati ai sensi del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, comunque in base a criteri di scelta rispondenti al proprio esclusivo interesse.
8. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali o altri accordi, e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99.

Art. 6 | DESTINAZIONE DEL REDDITO

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. 153/99, destina il reddito secondo il seguente ordine:
 - a. spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all'attività svolta;
 - b. oneri fiscali;
 - c. riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - d. almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 153/99, ai settori di intervento previsti dall'articolo 2, comma 2, del presente Statuto;
 - e. altre destinazioni previste dallo Statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi approvati dal Comitato di Indirizzo in base a principi di sana e prudente gestione;



- f. erogazioni previste dall'articolo 15 della Legge 11 agosto 1991 n. 266.
2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti gli organi e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e di quanto previsto ai successivi articoli 12, 18 e 22 del presente Statuto.
-

Art. 7 | ORGANI E REQUISITI DI APPARTENENZA

1. Sono organi della Fondazione:
- a. il Comitato di Indirizzo;
 - b. il Consiglio di Gestione;
 - c. il Presidente del Consiglio di Gestione;
 - d. il Collegio Sindacale.
2. Le designazioni e le nomine di componenti degli organi della Fondazione dovranno essere ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla salvaguardia dell'indipendenza dell'ente e alla valorizzazione dei principi di competenza, professionalità e onorabilità intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, atti ad assicurare la più efficace azione nei settori di intervento. Il Comitato di Indirizzo definisce con regolamento le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, improntate alla valutazione di principi di onorabilità e professionalità idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale indicati in statuto. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure. In particolare i componenti degli organi devono:
- a. essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2382 del Codice Civile;
 - b. non essere sottoposti a misure cautelari di restrizione della libertà personale;
 - c. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n.1423, o della Legge



- 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d. non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
- » a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - » alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n.267;
 - » alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - » alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- e. non aver subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- f. non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità specifiche contemplate dallo statuto per le diverse cariche.
3. Nella composizione degli organi della Fondazione dovrà essere assicurata un'adeguata presenza di genere.
4. Nessuno può essere chiamato a far parte degli organi della Fondazione per più di due mandati consecutivi, neppure se tali mandati si riferiscano ad organi diversi. A questo fine, e per una sola volta, non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Chi ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla scadenza del secondo mandato. Due mandati si considerano consecutivi quando tra loro intercorra un intervallo inferiore a tre anni.
5. I corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti degli organi sono di importo contenuto, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, in coerenza con la natura della Fondazioni e con l'assenza di finalità lucrative.



La somma complessiva corrisposta a qualunque titolo agli organi della Fondazione non può in ogni caso superare i parametri indicati nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra ACRI e MEF.

Art. 8 | **COMITATO DI INDIRIZZO**

1. Il Comitato di Indirizzo - di seguito chiamato anche Comitato - è composto da 18 membri, nominati con le modalità di seguito specificate.
2. Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato sono nominati secondo le modalità previste dal successivo articolo 11.
3. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni. Il mandato decorre normalmente dal 1 maggio dell'anno in cui è stata fatta la nomina sino al 30 aprile del quinto anno successivo. Il componente scaduto resta in carica fino a quando chi gli subentra abbia espresso l'accettazione della nomina. I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata residua del mandato dei componenti sostituiti.
4. Nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, essi sono designati:
 - a. due dal Sindaco dal Comune di Trento;
 - b. due dal Sindaco dal Comune di Rovereto;
 - c. quattro dalla Provincia Autonoma di Trento;
 - d. cinque dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, dei quali due direttamente da parte del Presidente, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 6;
 - e. tre dal Rettore dell'Università degli Studi di Trento;
 - f. due dalle organizzazioni che operano nel settore della cultura, selezionate secondo le modalità previste dall'articolo 9.
5. I membri del Comitato devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche o esperienze qualificate in materie inerenti i settori d'intervento primari della Fondazione, individuati all'articolo 2, comma 2, del presente statuto, o aver maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero aver espletato funzioni direttive o di responsabilità amministrativa presso



enti pubblici o privati.

6. Dei membri del Comitato nominati in seguito alla designazione del Presidente della Camera di Commercio uno dovrà essere residente nel circondario del Tribunale di Trento e uno nel circondario del Tribunale di Rovereto.
7. Dei membri del Comitato nominati in seguito alla designazione della Provincia Autonoma di Trento, almeno uno dovrà essere residente nel circondario del Tribunale di Trento e almeno uno nel circondario del Tribunale di Rovereto.
8. Dei membri del Comitato nominati in seguito alla designazione del Comune di Rovereto, almeno uno dovrà essere residente nel circondario del Tribunale di Rovereto.
9. Dei membri del Comitato di Indirizzo nominati in seguito alla designazione del Comune di Trento, almeno uno dovrà essere residente nel circondario del Tribunale di Trento.
10. La designazione dei componenti del Comitato è funzionale esclusivamente al migliore e più proficuo andamento della Fondazione ed esclude la rappresentanza dei soggetti dai quali proviene la designazione; è escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul nominato, revoca compresa. I componenti del Comitato agiscono in piena autonomia e indipendenza ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto.
11. Il Comitato verifica, almeno ogni 5 anni, che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione.
Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, il Presidente del Comitato promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte.
Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Comitato. Le risultanze del processo valutativo sono pubblicate nel sito internet della Fondazione.



Art. 9 | DESIGNAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI CULTURALI

1. Le organizzazioni che operano nel settore della cultura di cui all'articolo 8, comma 4 f), sono selezionate dai Comuni di Trento e di Rovereto in numero di cinque per ciascun Ente, secondo i criteri ed i requisiti stabiliti in apposito regolamento approvato dal Comitato. Ciascuna organizzazione potrà indicare un nominativo, che il Comune trasmetterà alla Fondazione; tutti i candidati dovranno aver maturato significative e qualificate esperienze in uno dei settori d'intervento primari della Fondazione, individuati all'articolo 2, comma 2, del presente statuto.

Non è consentito indicare tra i candidati un appartenente agli organi direttivi o amministrativi delle altre organizzazioni selezionate dal medesimo Comune. Il Comitato nominerà membri dello stesso organo due tra i candidati indicati secondo le procedure del presente articolo, uno scelto tra quelli espressi dalle organizzazioni selezionate dal Comune di Trento ed uno scelto tra quelli espressi dalle organizzazioni selezionate dal Comune di Rovereto.

Art. 10 | NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO

1. Il Presidente del Comitato, almeno cinque mesi prima della cessazione della carica di un membro ai sensi dell'articolo 8, inviterà l'Ente cui spetta la designazione - o per quanto previsto all'articolo 8, comma 4 f), il Comune cui spetta la selezione delle organizzazioni operanti nel settore della cultura - a provvedere agli adempimenti necessari. La designazione del nuovo membro - o l'elenco delle candidature espresse dalle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 4 f) - dovrà essere comunicata alla Fondazione entro 90 giorni indicando tutti gli elementi necessari per la valutazione dei requisiti del designato. La Fondazione potrà richiedere integrazioni che dovranno essere trasmesse entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta inviata da quest'ultima.
2. Il Comitato procederà alla verifica dei requisiti dei designati. Nel caso in cui la verifica dei requisiti dei soggetti designati desse esito negativo,



il Presidente del Comitato informa l'Ente designante e questo ha 15 giorni dalla ricezione della comunicazione per procedere ad una nuova designazione, tenuto conto della rappresentanza di genere.

3. Terminate le verifiche, sulla base delle designazioni, il Comitato procede alla nomina dei designati in tempo utile per consentire il tempestivo insediamento.
4. In carenza delle designazioni formulate ai sensi dei commi 1 e 2, il Presidente del Comitato inviterà il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede legale l'ente designante surrogato ad effettuare le designazioni mancanti sulla base delle regole valide per tale ente. Ove anche tali designazioni non pervengano entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Comitato, alla scadenza del mandato del membro che cessa la carica, procederà direttamente alla nomina del nuovo membro, rispettando anche l'eventuale requisito territoriale scegliendo, fermi i requisiti generali, personalità di chiara ed indiscussa fama, tenendo conto del genere meno rappresentato e di quanto indicato nell'articolo 7 comma 2.
5. Ove un componente del Comitato cessi anticipatamente dalla carica, il Presidente del Comitato prende l'iniziativa invitando l'Ente designante a provvedere. Si applica quanto previsto dai commi precedenti.
6. Le dimissioni dei componenti del Comitato divengono efficaci con l'accettazione da parte del Comitato di Indirizzo.
7. Per tutte le incombenze di cui al presente articolo, in caso di impossibilità di funzionamento del Comitato di Indirizzo provvede il Collegio Sindacale.
8. In ogni caso, le nomine per cooptazione non possono superare il quindici per cento, arrotondato all'unità superiore del numero dei componenti dell'Organo di Indirizzo.



Art. 11 | PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL COMITATO DI INDIRIZZO

1. Il Comitato elegge un Presidente ed un Vice Presidente, scelti tra i propri membri.
2. Il Presidente è eletto con votazione segreta dal Comitato con il voto favorevole di due terzi dei suoi membri in carica. A partire dalla terza votazione, risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei voti dei membri in carica.
3. Il Vice Presidente è eletto, dopo l'elezione del Presidente, con votazione segreta dal Comitato con le medesime procedure previste per l'elezione del Presidente. Se il Presidente eletto è residente nel circondario del Tribunale di Trento, il Vice Presidente sarà scelto tra i membri del Comitato di Indirizzo residenti nel circondario del Tribunale di Rovereto e viceversa.
4. Le sedute per l'elezione del Presidente sono convocate e presiedute dal membro anziano. Si intende membro anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Comitato di Indirizzo; in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.
5. Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica fino allo scadere del loro mandato nell'organo. Tuttavia alla cessazione del Presidente dalla carica, a qualunque ragione dovuta, il Vicepresidente cessa a sua volta dalla carica al momento della elezione del nuovo Presidente.
6. Il Presidente presiede il Comitato e cura i rapporti con gli altri organi della Fondazione e con i soggetti esterni per le materie di competenza del Comitato medesimo.
7. Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, o vacanza della carica.



Art. 12 | INDENNITÀ PER I COMPONENTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

1. Ai componenti del Comitato di Indirizzo spetta un'indennità e una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura dell'indennità e della medaglia, nonché le modalità di erogazione, sono determinate dal Comitato di Indirizzo con il parere favorevole del Collegio Sindacale.
-

Art. 13 | COMPETENZE DEL COMITATO DI INDIRIZZO

1. Il Comitato ha compiti di impulso per quanto riguarda le modalità di perseguimento degli scopi statutari e per l'assetto istituzionale dell'Ente. Esso elabora le linee generali di attività della Fondazione e detta le regole generali per il funzionamento dell'Ente e per la gestione del patrimonio.
2. Sono di competenza del Comitato:
 - a. l'approvazione e le modifiche dello statuto;
 - b. l'approvazione e le modifiche dei regolamenti, sentito il Consiglio di Gestione;
 - c. la nomina e la revoca del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Gestione, previa determinazione del loro numero, e la determinazione dei relativi compensi;
 - d. la nomina e la revoca, per giusta causa, del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale e la determinazione dei relativi compensi;
 - e. l'esercizio di azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Gestione e il Collegio Sindacale;
 - f. la predisposizione e l'approvazione dei programmi pluriennali di attività, nei quali sono individuati, in rapporto alla gestione e utilizzazione del patrimonio, le strategie generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato e le linee, i programmi, le priorità e gli strumenti di intervento;
 - g. la destinazione delle risorse ai settori statutari;
 - h. l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale;
 - i. l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;



- j. la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - k. l'istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle stesse, sentito il Consiglio di Gestione;
 - l. l'approvazione delle operazioni straordinarie relative alla Fondazione;
 - m. la verifica e le conseguenti decisioni in ordine alla permanenza dei requisiti, alle incompatibilità e alle cause di sospensione e decadenza relative ai propri membri;
 - n. le designazioni di competenza della Fondazione di membri degli organi di enti, associazioni o altre organizzazioni, privi di scopo di lucro ai quali la Fondazione partecipi per sostenere attività inerenti i propri scopi statutari;
 - o. ogni valutazione relativa alla legittimità delle nomine, designazioni e in genere determinazioni di propria competenza, e ogni provvedimento conseguente;
 - p. gli altri poteri attribuiti al Comitato di Indirizzo dallo statuto, in particolare con riferimento agli articoli 25 e 27.
3. Il Comitato può inoltre nominare esperti e commissioni consultive o di studio, permanenti o temporanee, inerenti le materie di propria competenza. In tali commissioni possono essere nominati membri interni e soggetti esterni. Il Comitato di Indirizzo determina composizione, durata, attribuzioni e modalità di funzionamento delle commissioni e, sentito il Collegio Sindacale, l'eventuale indennità per i componenti interni ed il compenso per i componenti esterni, nonché le modalità per il rimborso delle spese.

Art. 14 | RIUNIONI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

1. Il Comitato si riunisce, di regola, almeno ogni tre mesi ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno 1/3 dei membri, o il Consiglio di Gestione, o il Collegio Sindacale. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Fondazione.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, debbono essere spediti, di norma a mezzo lettera raccomandata ovvero tramite mezzi che consentono la conferma della ricezione, almeno cinque giorni interi prima della riunione, all'indirizzo fornito dai singoli membri del



Comitato e dal Collegio Sindacale. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica almeno 24 ore prima della riunione. Tuttavia il Comitato può stabilire modalità di convocazione diverse purché sia garantita la conferma di ricezione da parte del destinatario.

3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, dal membro anziano, come definito al precedente articolo 11, comma 4.
4. I verbali delle riunioni sono redatti dal Direttore Generale o, in caso di sua assenza, da un segretario verbalizzante nominato dal Comitato. I verbali firmati da chi presiede e dal verbalizzante sono trascritti su apposito libro vidimato ai sensi di legge.
5. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvo quando lo statuto preveda diversamente. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
7. Le deliberazioni relative alla modifica dello statuto, all'istituzione di imprese strumentali nei settori rilevanti di interesse statutario o all'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti nei medesimi, nonché quelle riguardanti operazioni straordinarie relative alla Fondazione devono essere assunte con il voto favorevole di due terzi dei membri in carica. Le deliberazioni relative ai regolamenti e alle loro modifiche sono assunte con il voto della maggioranza dei membri in carica.
8. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto per la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Comitato e, qualora lo richieda almeno un componente dell'organo, esclusivamente su questioni riguardanti:
 - a. revoca del mandato nei confronti di componenti gli organi della Fondazione;
 - b. avvio di azioni di responsabilità nei confronti dei Presidenti e dei membri del Consiglio di Gestione e del Collegio Sindacale.

Nel caso di votazione a scrutinio segreto, l'approvazione della proposta richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Art. 15 | **DECADENZA PER ASSENZA DEI MEMBRI DEL COMITATO DI INDIRIZZO**

1. Il membro del Comitato che non intervenga a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica e non può essere nominato nel quinquennio successivo.
 2. Il Presidente del Comitato prende l'iniziativa per la sostituzione invitando l'Ente designante a provvedere sollecitamente.
-

Art. 16 | **CONSIGLIO DI GESTIONE**

1. Il Consiglio di Gestione – di seguito chiamato anche Consiglio – è composto di un numero da tre a cinque membri, inclusi il Presidente ed il Vice Presidente.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio sono nominati dal Comitato con le procedure previste dall'articolo 11 per la nomina del Presidente e del Vice Presidente dello stesso Comitato, ma con voto palese.
3. I membri del Consiglio sono nominati dal Comitato sulla base di una procedura di tipo selettivo comparativo, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere.
4. A tale scopo, sei mesi prima della scadenza del Consiglio il Comitato definisce, ai fini selettivi, gli specifici requisiti di professionalità, nell'ambito di quanto previsto dal successivo comma 5, che dovranno possedere i candidati in relazione alle caratteristiche e peculiarità dell'attività che la Fondazione dovrà espletare nel periodo di durata del mandato del nuovo Consiglio. Nella medesima occasione il Comitato dovrà determinare ai fini comparativi la diversa caratura degli elementi e fattori utili a valutare gli specifici requisiti, nonché determinare il numero di componenti l'organo.
5. I componenti il Consiglio devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali dell'attività della Fondazione, ovvero avere maturato una adeguata esperienza operativa o nell'ambito della libera professione, in



campo imprenditoriale o accademico ovvero tramite l'espletamento di funzioni direttive o di responsabilità amministrativa presso enti pubblici o privati.

6. Ove per dimissioni o per altra causa il numero dei componenti del Consiglio si riduca a un numero inferiore a tre, il Comitato, nel rispetto del comma 5, nomina in sostituzione i componenti necessari per raggiungere il numero di tre, attuando in via d'urgenza con modalità semplificate, la procedura prevista dal comma 3.

Art. 17 | DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. I membri del Consiglio durano in carica 3 anni. Il mandato decorre normalmente dal 1 maggio dell'anno in cui è stata fatta la nomina sino al 30 aprile del terzo anno successivo. Il consigliere scaduto resta in carica fino a quando chi gli subentra abbia espresso l'accettazione della carica.
2. I membri in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.
3. Il consigliere che viene a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge o dallo statuto, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio, il quale informa il Presidente del Comitato di Indirizzo come disciplinato al successivo art. 27.
4. Il membro del Consiglio che non intervenga a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica e non può essere nominato nel triennio successivo.
5. Le dimissioni dei membri del Consiglio di Gestione divengono efficaci con l'accettazione da parte del Comitato di Indirizzo.



Art. 18 | COMPENSI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Ai componenti del Consiglio spetta un compenso annuo e una medaglia di presenza per ogni partecipazione alle riunioni dell'organo, oltre al rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura di tali compensi e le modalità di erogazione sono deliberate dal Comitato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Art. 19 | COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Il Consiglio ha il potere di compiere tutti gli atti di amministrazione della Fondazione nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto. Esso ha inoltre compiti di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Comitato di Indirizzo.
2. Il Consiglio nomina il Direttore Generale, selezionato mediante la procedura di cui all'art. 23, e ne determina le funzioni, la durata dell'incarico e il trattamento economico.
3. Il Consiglio può delegare, determinandone i limiti, poteri al Presidente, al Vice Presidente, a singoli Consiglieri o al personale dipendente con grado di Dirigente, e conferire procure a terzi.
Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe, dovrà essere data comunicazione al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.
4. Sono di esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
 - a. gli investimenti e disinvestimenti patrimoniali di importo superiore al cinque per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, ivi inclusi l'acquisto, la vendita, la permuta e gli altri atti di acquisizione e disposizione del patrimonio immobiliare, nell'ambito dei criteri dettati dal Comitato di Indirizzo;
 - b. la gestione dei rapporti con società, enti o organizzazioni partecipati direttamente dalla Fondazione, la determinazione dei patti ed accordi in genere relativi alla amministrazione di tali società, enti o organizzazioni,



- le determinazioni in ordine all'utilizzo del voto nelle rispettive assemblee con l'eccezione di quanto previsto all'articolo 13, comma 2, lettera k);
- c. la promozione di azioni avanti ad organi giurisdizionali e amministrativi e la resistenza alle stesse;
 - d. la predisposizione del bilancio d'esercizio, della relazione sulla gestione e del documento programmatico previsionale annuale, nell'ambito dei programmi pluriennali di attività;
 - e. l'approvazione dei singoli progetti, nell'ambito di quanto previsto dai programmi pluriennali di attività e dal documento programmatico previsionale annuale;
 - f. la verifica della permanenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza relative ai propri membri.
5. Il Consiglio può inoltre nominare esperti e commissioni consultive o di studio, permanenti o temporanee, inerenti alle materie di propria competenza. In tali commissioni possono essere nominati membri interni e soggetti esterni. Il Consiglio determina composizione, durata, attribuzioni e modalità di funzionamento delle commissioni e, sentito il Collegio Sindacale, l'eventuale indennità per i componenti interni ed il compenso per i componenti esterni, nonché le modalità per il rimborso delle spese.
-

Art. 20 | RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno ogni due mesi ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei membri, o il Comitato, o il Collegio Sindacale.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, debbono essere spediti, di norma a mezzo lettera raccomandata ovvero tramite mezzi che consentono la conferma della ricezione almeno cinque giorni interi, prima della riunione, all'indirizzo fornito dai singoli membri del Consiglio e dal Collegio Sindacale. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica almeno 24 ore prima della riunione.

Tuttavia il Consiglio può stabilire modalità di convocazione diverse purché sia garantita la conferma di ricezione da parte del destinatario.



3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, dal Consigliere anziano. Si intende Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.
6. I verbali delle riunioni sono redatti dal Direttore Generale; in caso di assenza da un segretario verbalizzante nominato dal Consiglio. I verbali firmati da chi presiede e dal verbalizzante sono trascritti su apposito libro vidimato ai sensi di legge.
7. Le votazioni sono fatte a scrutinio segreto esclusivamente su questioni riguardanti membri del Consiglio. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, l'approvazione della proposta richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in teleconferenza e/o videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare in collegamento, nonché la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di ricevere e trasmettere documenti; la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti chi presiede ed il verbalizzante.

Art. 21 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Gestione vigila sull'andamento generale dell'Ente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, di fronte a terzi ed in giudizio in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche Amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati



e procuratori alle liti. Ha la firma sociale. La rappresentanza legale e la firma sociale spettano, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente.

2. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

Art. 22 | COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
2. Il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale sono nominati dal Comitato di Indirizzo, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. Il mandato decorre normalmente dal 1 maggio dell'anno in cui è stata fatta la nomina sino al 30 aprile del terzo anno successivo. Il sindaco scaduto resta in carica fino a quando chi gli subentra abbia espresso l'accettazione della carica.
3. I Sindaci, sia effettivi sia supplenti, sono nominati, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, sulla base di criteri di professionalità, competenza e autorevolezza e devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio della revisione legale dei conti.
4. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con la speciale natura della Fondazione. I Sindaci si riuniscono almeno ogni novanta giorni, redigendo il verbale delle riunioni, ed intervengono alle riunioni del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Gestione.
5. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio o del Comitato o del Consiglio, decade dall'ufficio e non può essere nominato nel triennio successivo.
6. Il Collegio Sindacale verifica la permanenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza relative ai propri membri.



7. Ai membri del Collegio spetta un compenso fisso su base annua stabilito dal Comitato, oltre alla medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni ed al rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento delle funzioni, determinati dal Comitato.
8. In caso di sostituzione di un Sindaco in corso di mandato si applicano le disposizioni dell'art. 2401 del Codice Civile. Le dimissioni dei componenti del Collegio divengono efficaci con l'accettazione da parte del Comitato di Indirizzo.
9. La revisione legale dei conti è attribuita al Collegio Sindacale, salvo decisione del Comitato di affidare la stessa ad una Società di Revisione, ai sensi del comma 10.
10. Il Comitato di Indirizzo può affidare la revisione legale dei conti della Fondazione ad una società iscritta al registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2010, n. 39. Con la medesima deliberazione viene determinato il corrispettivo spettante alla Società di revisione.
11. L'incarico di cui al comma 10 dura per tre esercizi e non può essere rinnovato per più di due volte. Può essere successivamente conferito alla stessa società solo quando siano trascorsi non meno di cinque esercizi dalla cessazione dell'incarico precedente.
12. L'incarico di cui al comma 10 può essere revocato dal Comitato di Indirizzo quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altro soggetto abilitato. In caso di revoca, l'attività di revisione legale dei conti continua ad essere svolta dalla società revocata fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.
13. Il Presidente della Fondazione informa tempestivamente l'Autorità di vigilanza dell'avvenuto incarico di cui al comma 10 e di tutte le modificazioni che intervengano in ordine allo stesso.
14. Nel caso di incarico alla società di revisione, la stessa verifica:
 - a. nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;



- b. che il bilancio di esercizio e le scritture contabili siano conformi alle norme che li disciplinano e che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili.
15. Nel caso di incarico alla società di revisione si applicano, in quanto compatibili con il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e con il presente Statuto, le disposizioni del decreto legislativo 27 giugno 2010, n. 39, in quanto compatibili con la speciale natura della Fondazione.
-

Art. 23 | DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Gestione a seguito di una procedura di selezione, nella quale è coinvolto il Comitato di indirizzo, le cui modalità sono definite in apposito regolamento. Il Direttore Generale deve essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenze specifiche e significative nel campo gestionale, amministrativo e finanziario maturate nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso fondazioni, enti o aziende, pubbliche o private, di dimensioni adeguate. Inoltre il Direttore Generale dovrà possedere requisiti di professionalità e onorabilità intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.
2. Il Direttore Generale è a capo degli uffici e del personale della Fondazione, di cui si avvale per lo svolgimento delle funzioni che gli vengono attribuite dal Consiglio di Gestione. Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Propone al Consiglio l'organigramma della struttura, l'assunzione del personale dipendente, la determinazione dei compensi, le promozioni, i provvedimenti disciplinari, la rimozione, il collocamento a riposo.
3. Si applicano anche al Direttore Generale le disposizioni di incompatibilità di cui agli articoli 25 e 26 del presente statuto, fatta eccezione per lo stato di dipendente della Fondazione, dell'art. 25, comma 2, lettera n).



Art. 24 | BILANCIO - DOCUMENTI PROGRAMMATICI

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di marzo successivo al termine dell'esercizio il Consiglio redige il Bilancio, completo della relazione sulla gestione, ed entro il successivo mese di aprile il Comitato, sentito il Collegio Sindacale, approva l'intero documento. In caso di particolari esigenze o contingenze i termini previsti al comma precedente possono slittare di un mese su conforme delibera del Consiglio.
3. Il bilancio deve essere redatto sulla base delle disposizioni del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e delle istruzioni dell'Autorità di Vigilanza. Nel bilancio viene data separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.
In particolare, l'intero documento deve essere derivativo di corrette registrazioni contabili e della regolare compilazione del libro giornale, del libro degli inventari e degli altri libri contabili indicati, e per quanto recepibili in relazione alla natura giuridica privata, negli articoli 2214 e 2421 del Codice Civile. Circa le norme di compilazione del documento si richiamano in particolare gli articoli 2219 e 2423 del Codice Civile.
La medesima normativa in materia di libri e/o registri va osservata anche per le contabilità separate inerenti le imprese eventualmente esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 1), del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153, con la predisposizione di uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.
4. Entro il mese di giugno di ogni anno il Comitato di Indirizzo approva, sentito il Consiglio di Gestione, i programmi pluriennali di attività.
5. Il documento programmatico previsionale annuale è predisposto dal Consiglio entro il mese di settembre di ciascun anno e approvato dal Comitato, sentito il Collegio Sindacale, entro il mese di ottobre. Ai fini informativi saranno indicati nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 153/1999.
6. L'intero documento di bilancio ed il documento programmatico previsionale annuale sono resi pubblici; essi sono inviati, entro 15 giorni dall'approvazione, all'Autorità di Vigilanza.



Art. 25 | INCOMPATIBILITÀ

1. L'appartenenza ad un organo della Fondazione è incompatibile con l'appartenenza ad altri organi dello stesso ente.
2. Allo scopo di assicurare condizioni formali e sostanziali di indipendenza nello svolgimento dei compiti dei vari organi e di assoluta trasparenza delle decisioni, nonché di evitare, in senso oggettivo e soggettivo, situazioni anche in astratto riconducibili alla figura del conflitto di interessi, i membri degli organi della Fondazione e il Direttore Generale, oltre a quanto disciplinato dal D.Lgs. 153/1999, sono incompatibili con lo stato di:
 - a. amministratore o componente di organi direttivi o esecutivi di enti, associazioni od organizzazioni che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, effettuano designazioni che diano luogo a nomine nel Comitato della Fondazione;
 - b. amministratore o componente di organi direttivi o esecutivi di enti, associazioni od organizzazioni con i quali la Fondazione abbia rapporti continuativi in ordine alla destinazione degli interventi;
 - c. dipendente con funzioni direttive, amministrative o esecutive di uno degli enti, associazioni od organizzazioni di cui ai punti a) e b);
 - d. collaboratore, anche a tempo determinato, di uno degli enti, associazioni od organizzazioni di cui ai punti a) e b), qualora tale rapporto possa potenzialmente inficiare la libertà di giudizio e l'indipendenza del soggetto in questione;
 - e. appartenente agli organi di altre Fondazioni di origine bancaria;
 - f. membro del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; presidente, assessore o consigliere regionale, di città metropolitana, provinciale e comunale; sindaco; presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali; presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni e delle altre forme associative, incluse le comunità di valle e le comunità montane; presidente e componenti dei consigli di circoscrizione;
 - g. titolare di funzioni direttive in partiti o movimenti politici o sindacali sia a livello nazionale, sia in ambito locale;
 - h. Presidente o membro del consiglio di amministrazione, o corrispondente organo, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'articolo 69 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della



Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui al D.PReg. 1 febbraio 2005 n. 3 e ss.mm;

- i. titolare di cariche amministrative e di controllo, e della carica di direttore generale, assunte nella Società conferitaria, nelle Società ed Enti che con essa compongono il gruppo creditizio e nelle società partecipate dalla Società Bancaria Conferitaria ai sensi dell'articolo 1 del presente statuto;
- l. titolare dell'assunzione o dell'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;
- m. dipendente in servizio della Società conferitaria, coniuge, convivente, parente o affine fino al 2° grado;
- n. dipendente in servizio della Fondazione, coniuge, convivente, parente o affine fino al 2° grado dei membri degli organi ovvero dei dipendenti della Fondazione;
- o. Presidente, Vice Presidente, membro di Consigli di Amministrazione o Giunta esecutiva o organi equivalenti, ovvero dipendente, di associazioni, federazioni od organizzazioni in qualunque forma costituite che rappresentano interessi collettivi di imprese.

L'incompatibilità di cui al presente comma è estesa a coloro che si trovino in una situazione oggettiva e duratura di conflitto di interessi con la Fondazione sia sul piano dell'operatività, sia su quello della gestione del patrimonio della Fondazione medesima.

- 3.** Sono incompatibili con la carica di Presidente, Vicepresidente e membro del Consiglio di Gestione della Fondazione:
- a. il Presidente e membro del consiglio di amministrazione, o corrispondente organo, di agenzie, società, enti pubblici, fondazioni e associazioni di cui agli articoli 32 e 33 della Legge Provinciale 16 giugno 2006 n. 3;
 - b. il Presidente e membro del consiglio di amministrazione, o corrispondente organo, delle società in house e delle altre società controllate direttamente dalla Provincia di Trento o dai Comuni della Provincia di Trento anche congiuntamente
 - c. i direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.



4. Le previsioni di incompatibilità di cui al comma 2, lettera b) non si applicano ai membri degli organi della Fondazione che entrino a far parte, su designazione della medesima e nel rispetto dell'articolo 28, degli organi di società, enti o altri organismi ai quali la Fondazione partecipi direttamente o indirettamente.
 5. La rilevanza della situazione di cui al comma 2 punto d) relativa all'appartenenza ad un organo della Fondazione è valutata dal Comitato di Indirizzo, in base a criteri di natura oggettiva, determinati in apposito regolamento.
-

Art. 26 | INELEGGIBILITÀ

1. Non possono essere nominati componenti degli organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto, nei 12 mesi precedenti la nomina, le cariche indicate nelle lettere f), g), i) dell'articolo 25 comma 2;
2. Non possono essere nominati Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Gestione della Fondazione coloro che abbiano ricoperto, nei 12 mesi precedenti la nomina, le cariche previste dall'articolo 25 comma 3) lettere a), b), c).
3. Decade dalla carica di Presidente, Vicepresidente o membro del Consiglio di gestione chi presenta la candidatura per una delle cariche cui all'articolo 25 comma 2 lettera f).
4. Non può essere nominato Direttore Generale chi è stato nei 24 mesi precedenti membro degli organi della Fondazione.



Art. 27 | REQUISITI E DECADENZA

1. La mancanza dei requisiti previsti all'articolo 7 o di quelli previsti per l'appartenenza a ciascun organo della Fondazione costituisce motivo di ineleggibilità alla carica per la quale si riferiscono. All'atto dell'accettazione della carica devono essere state rimosse le eventuali cause di incompatibilità.
2. Il venir meno dei requisiti per la nomina e la sopravvenienza di situazioni di incompatibilità determinano la decadenza dalla carica. Il componente di un organo della Fondazione che si trovi in tale situazione è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo medesimo. L'interessato che abbia dato tale comunicazione può, entro 15 giorni, provvedere ad eliminare le eventuali cause di incompatibilità. Se ciò non avviene, o in presenza di situazioni di incompatibilità comunque autonomamente accertate, il Comitato di Indirizzo ne dichiara la decadenza e procede a norma di statuto alla sostituzione.

Art. 28 | INCARICHI IN SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI

1. La Fondazione non può attribuire ad un singolo membro dei propri organi più di tre incarichi amministrativi e di controllo in società, enti o altri organismi partecipati dalla Fondazione stessa direttamente ovvero indirettamente.
2. La designazione dei componenti degli organi di società controllate e partecipate ha luogo secondo criteri volti a garantire autorevolezza e competenza dei nominati, in funzione delle caratteristiche della società e del ruolo da ricoprire. Le nomine sono effettuate nell'esclusivo interesse delle società controllate o partecipate.
3. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.



Art. 29 | TRASFORMAZIONE FUSIONE SCIoglIMENTO

1. La Fondazione, con deliberazione del Comitato assunta col voto favorevole di almeno i due terzi dei membri in carica e approvata dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 153/99, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguano gli stessi fini e conseguano scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
 2. In caso di scioglimento a seguito di provvedimento straordinario dell'Autorità di Vigilanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 153/99.
-

Art. 30 | NORME TRANSITORIE

Coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente statuto si trovino in situazioni di incompatibilità o ineleggibilità non previste dallo statuto approvato il 24.4.2013, rimangono in carica fino a fine mandato.

Ove l'esposizione di un investimento risulti essere superiore a quella massima definita dall'articolo 5 comma 3 lettera d), la Fondazione si attiverà per la riduzione al di sotto dei limiti indicati entro cinque anni dalla data di sottoscrizione del Protocollo ACRI - MEF.